

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2012.215-218

Sentenza del 4 aprile 2013

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Andreas J. Keller e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

- 1. A.,**
- 2. B.,**
- 3. C.,**
- 4. D.,**

tutte rappresentate dagli avv. Luigi Mattei e Paolo Bernasconi,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia

Sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP)

Fatti:

- A.** La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inoltrato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di Giorgio Vanoni e altre persone legate al gruppo multimediale italiano Fininvest (in seguito: Gruppo Fininvest), indagati per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Secondo la richiesta di assistenza il Gruppo Fininvest avrebbe, mediante complesse operazioni di acquisti fittizi di diritti televisivi, costituito ingenti disponibilità finanziarie depositate anche su conti bancari svizzeri, conti di cui il gruppo è il beneficiario economico. Dell'esecuzione della rogatoria è stato investito il Ministero pubblico della Confederazione (MPC).
- B.** Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali concernenti un procedimento penale avviato nei confronti di Giorgio Vanoni, Silvio Berlusconi, Frank Agrama, Candia Camaggi, Fedele Confalonieri e Paolo Del Bue per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha respinto rispettivamente dichiarato inammissibili numerosi ricorsi presentati da società e persone coinvolte (cfr. in particolare sentenze 1A.411/1996 del 26 marzo 1997; 1A.285/2000 del 13 marzo 2001; 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002; 1A.196/2002 del 30 settembre 2002; 1A.73/2003 del 17 settembre 2003; 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004; 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004; 1A.193, 195 e 196/2005 del 1° settembre 2005; 1A.227/2005 del 13 settembre 2005). Anche nell'ambito di tali complementi, le inchieste penali avviate in Italia concernono l'illecita appropriazione di risorse finanziarie del Gruppo Fininvest, divenuto poi Mediaset S.p.A. (in seguito: Mediaset), tramite la vendita, in tutto o in parte fittizia o a prezzi artificiosamente maggiorati, di diritti televisivi a società del gruppo stesso.
- C.** In seguito a una comunicazione spontanea di informazioni da parte delle competenti autorità svizzere, che in tale ambito hanno aperto un'indagine per titolo di riciclaggio, la citata Procura italiana, con complemento del 13 ottobre 2005 (diciottesima domanda integrativa), ha chiesto di eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire nuovi documenti bancari di diverse società presso l'UBS SA in Svizzera e di sequestrarne gli averi in conto. Con decisione di entrata nel merito e incidentale del 14 ottobre 2005 il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e ordinato le misure richieste.

- D.** Con decisione di chiusura del 23 giugno 2006 il MPC ha ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione relativa alle relazioni in questione. Esso ha inoltre confermato il blocco dei conti di pertinenza delle società A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. presso l'UBS per un ammontare complessivo di fr. 150'900'000.--, corrispondente a circa USD 118'000'000. Il 29 ottobre 2007 il Tribunale federale ha respinto il ricorso delle sopraccitate società contro la decisione di chiusura e mantenuto il sequestro dei conti in oggetto, decretando che l'ammontare del presumibile provento dei reati non era manifesto ma che – in quella fase della procedura – la connessione tra gli averi sequestrati e i reati perseguiti all'estero era sufficiente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 6).
- E.** In data 30 giugno 2010, dopo che il Tribunale penale federale evidenziava un diniego di giustizia commesso dall'autorità d'esecuzione, la quale era rimasta silente di fronte a diverse richieste di dissequestro inoltrate dalle suddette società (v. sentenza RR.2009.186-189 del 18 maggio 2010), il MPC ha emesso una formale decisione, mediante la quale respingeva le domande di revoca del sequestro del 10 gennaio 2008, 30 aprile 2008, 7 agosto 2008, 9 ottobre 2008, 25 maggio 2009 e 2 giugno 2010. Statuendo sul ricorso presentato da A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. contro la suddetta decisione, il Tribunale penale federale, con sentenza del 4 ottobre 2010, ha confermato i sequestri contestati (v. sentenza RR.2010.135-138).
- F.** L'8 giugno 2012 le società di cui sopra hanno postulato la revoca parziale del sequestro dei conti di loro pertinenza presso UBS SA, domanda respinta dal MPC con decisione del 10 agosto seguente.
- G.** A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. hanno interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo l'annullamento della stessa ed il dissequestro parziale dei conti bloccati.
- A conclusione delle loro osservazioni del 4 ottobre 2012 l'UFG ed il MPC postulano la reiezione del ricorso.
- H.** Con memoriale di replica del 15 ottobre 2012 le ricorrenti si sono riconfermate nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.

I. In data 10 gennaio 2013 questa Corte ha invitato le parti a prendere posizione su un'affermazione dell'autorità rogante, secondo la quale le somme sequestrate in Svizzera costituirebbero corpo di reato anche del capo E del decreto di rinvio a giudizio del 18 ottobre 2011 del Giudice per l'udienza preliminare per riciclaggio di circa 117 milioni di dollari.

L. Nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2013 il MPC ha dichiarato in sostanza di non avere alcuna ragione, in virtù del principio della buona fede tra Stati, per dubitare della suddetta affermazione, rimandando agli argomenti già presentati nella decisione impugnata.

L'UFG, nel suo scritto del medesimo giorno, si è imposto una certa ritenutezza nel prendere posizione sulla suddetta affermazione, riguardando la questione esclusivamente il diritto italiano. Esso ha tuttavia precisato che quest'ultimo contemplerebbe la possibilità di procedere alla confisca per il reato di riciclaggio anche se il reato a monte, nel caso specifico l'appropriazione indebita, fosse prescritto, ciò che non sarebbe comunque il caso nella fattispecie.

Con scritto del 21 gennaio 2013, le ricorrenti hanno affermato, in sostanza, che la rogatoria presentata alla Svizzera nel 2005 riguarda esclusivamente il reato di appropriazione indebita. L'estensione delle indagini al reato di riciclaggio, avvenuta nel 2009, sarebbe stata strumentale, tesa ad ovviare ai problemi di prescrizione legati al crimine a monte presentatisi con il trascorrere del tempo. Nessuna rogatoria sarebbe stata presentata alle autorità elvetiche per il reato di riciclaggio. Esse contestano in ogni caso l'importo di 117 milioni di dollari avanzato dall'autorità rogante, ridimensionandolo semmai in 39.46 milioni di dollari.

M. Il 23 gennaio 2013 la presente autorità ha invitato le ricorrenti, il MPC e l'UFG a prendere posizione sulle osservazioni del 21 gennaio 2013 inoltrate dalle altre parti alla procedura.

N. Il 4 febbraio seguente il MPC ha confermato la sua posizione, precisando in particolare, da una parte, che la validità formale della rogatoria aveva ormai già fatto l'oggetto di una decisione di chiusura cresciuta in giudicato e, dall'altra, che l'estensione delle indagini all'estero era del tutto legittima.

L'UFG, con missiva dello stesso giorno, ha rinunciato a presentare nuove osservazioni, ribadendo le proprie conclusioni espresse nei suoi precedenti scritti.

Con osservazioni del 13 febbraio 2013, accompagnate da un parere giuridico stilato dal Prof. E. dell'11 febbraio 2013, le ricorrenti hanno confermato la loro posizione.

Il 20 febbraio 2013 tali scritti sono stati inoltrati alle parti per conoscenza.

Diritto:

1.

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2

Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

- 1.3** Il ricorso è stato interposto contro la decisione del MPC del 10 agosto 2012 che ha confermato i sequestri dei valori depositati sui conti delle insorgenti presso l'UBS a Lugano. In quanto titolari dei conti oggetto delle criticate misure d'assistenza, A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd sono legittimate a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La decisione qui impugnata va proceduralmente trattata come una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 consid. 2; TPF 2011 174 consid. 2.2.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.123 del 31 gennaio 2012, consid. 2.2). Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è formalmente ammissibile.
- 2.** Le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata violi la garanzia della proprietà ed il principio della proporzionalità. L'autorità d'esecuzione avrebbe mantenuto il sequestro di loro conti bancari per un importo totale di USD 117'000'000, allorquando il Giudice per l'Udienza Preliminare (in seguito: GUP) presso il Tribunale di Milano (v. act. 1.4), con conferma della Corte suprema di Cassazione (v. act. 1.5), avrebbe quantificato il provento dell'appropriazione indebita contestata in Italia in USD 13'260'071.25, importo che, a causa della prescrizione, dovrebbe diminuire ulteriormente.

 - 2.1** L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).
 - 2.2** Per quanto concerne l'entità dei valori sequestrati, questa Corte, nella sua sentenza del 4 ottobre 2010, aveva avuto modo di rilevare l'esistenza di contraddizioni tra le misure coercitive adottate e la quantificazione del provento di reato operata nella richiesta di rinvio a giudizio italiana, le quali il MPC avrebbe dovuto preferibilmente chiarire (v. RR.2010.135-138, consid. 4.1). Potendo, ad ogni modo, il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio ancora mutare su impulso del GUP (v. art. 423 Codice di procedura penale italiano [in seguito: CPP italiano]; GIOVANNI CONSO/VITTORIO GREVI, Commentario breve al Codice di procedura penale. Complemento giurisprudenziale, 7a ediz., Padova 2011, cifre III-IV ad art. 423), con eventuali conse-

guenze sulla quantificazione del provento di reato, e tenuto conto che, secondo l'autorità rogante, "all'esito dell'udienza preliminare saranno prese le decisioni in ordine al rinvio a giudizio degli imputati avanti alla competente sezione penale del Tribunale di Milano nonché ogni questione in ordine al sequestro degli averi attualmente bloccati" (v. sentenza RR.2010.135-138 consid. 4.1), la presente autorità, in virtù degli art. 11 e seg. CRic e 33a OAIMP, ha confermato i sequestri contestati anche per quanto riguarda la loro entità (v. ibidem). Orbene, in data 18 ottobre 2011 il GUP ha emesso un decreto che dispone il giudizio che quantifica il provento del reato di appropriazione indebita, tenuto conto della prescrizione in quel momento, in USD 13'260'071.25, ovvero il 45% dell'importo di USD 29'466'825 corrispondente alle somme accreditate da F. ad G. tra il 31 marzo 2004 ed il 30 novembre 2005 (v. act. 1.4 pag. 3). Tale decreto è stato confermato dalla Corte di cassazione in data 18 maggio 2012 (v. act. 1.5). Quanto precede indurrebbe a considerare non più giustificato il blocco totale degli averi delle società ricorrenti, essendo questi assai più elevati della somma in questione. Sennonché, con il summenzionato decreto viene contestato a H. e I., persone che avrebbero operato quali fiduciari di Frank Agrama, nella loro qualità di beneficiari economici dei conti n. 1 intestato a B. Ltd., n. 2 intestato a C. Ltd. e n. 3 intestato a A. Ltd., tutti presso UBS a Lugano, di aver occultato su detti conti, compiendo quindi atti di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis CP italiano, "la somma complessiva di \$ 77,186 mln proveniente dal conto corrente di G. presso Irish National Bank di Dublino nonché la somma di \$ 10,50 mln proveniente dal conto B. Ltd. presso Bank of the West Los Angeles (...) denaro costituente provento del delitto di appropriazione indebita continuata ai danni di Mediaset spa commesso nel periodo 1995-2005" (v. act. 1.4 pag. 6 e seg.). Risulta evidente che quanto precede deve essere preso in considerazione da questa Corte per determinare l'importo che deve rimanere sequestrato in Svizzera. Da respingere in questo ambito sono le censure ricorsuali riguardo alla presunta illiceità dell'estensione delle indagini per riciclaggio a H. e I., avvenuta nel 2009. Trattandosi di un'inchiesta molto complessa che dura oramai da diversi anni, è naturale e comprensibile che nel corso della stessa possano essere emersi elementi che hanno permesso, col tempo, di meglio chiarire i fatti, segnatamente i flussi di denaro. Le informazioni contenute nello scritto del 9 dicembre 2011 (v. act. 7.5), frutto della corretta e normale attività di verifica dell'autorità d'esecuzione della validità di una domanda di assistenza, costituiscono un complemento rogatorio legittimo e anche logico, visto che riguarda il presunto riciclaggio del denaro oggetto della presunta appropriazione indebita per la quale è stata presentata la rogatoria nel 2005, riciclaggio contestato formalmente a H. e I. dal 2009. È vero che la decisione impugnata non dedica particolare attenzione al reato di riciclaggio in questione, anche se poi nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2013 (v. act. 12 pag. 2) il MPC dichiara di non dubitare "dell'affermazione fornita dal

pubblico ministero italiano in merito all'entità del corpo del reato, che viene quantificato per il capo di riciclaggio a ca. 117 milioni di euro". La presente Corte deve tenere comunque in considerazione tutti gli elementi dell'incarto per statuire sulla validità di una rogatoria, non essendo vincolata dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1). Le ricorrenti sono state altresì messe in condizione di prendere posizione sullo scritto del 9 dicembre 2011 inviato dall'autorità rogante, in ossequio al loro diritto di essere sentite. Per tacere del fatto che le informazioni contenute in detto scritto figuravano già nella richiesta di rinvio a giudizio del 9 marzo 2010 ed erano comunque parte del fascicolo processuale della presente causa (v. act. 1.21).

2.3 Relativamente alla problematica della prescrizione dei reati oggetto di indagine all'estero, occorre innanzitutto rilevare che la risposta alla domanda se l'azione penale sia estinta nello Stato rogante non incombe allo Stato rogato bensì alle competenti autorità del primo (sentenza del Tribunale federale 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9). Ad ogni modo, in concreto, va rilevato che i sequestri contestati poggiano attualmente anche sul presunto reato di riciclaggio di denaro contestato a H. e I. in Italia, "denaro costituente provento del delitto di appropriazione indebita continuata ai danni di Mediaset spa commesso nel periodo 1995-2005" (v. act. 1.4 pag. 7). Giusta l'art. 170 comma 1 del Codice penale italiano, quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato (in questo ambito v. anche LUIGI DOMENICO CERQUA, Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti (art. 648-*bis* C.P.), in Ermanno Capa/Luigi Domenico Cerqua [curatori], Il riciclaggio di denaro, Milano 2012, pag. 91). Questo implica la possibilità per il giudice italiano di confiscare il provento del reato di riciclaggio di denaro quand'anche il crimine a monte, nel nostro caso l'appropriazione indebita, fosse prescritto. Ciò corrisponde del resto alla giurisprudenza vigente in Svizzera sulla prescrizione dell'art. 305^{bis} CP (v. DTF 126 IV 255 consid. 2bb). Per tacere del fatto che l'ostacolo della prescrizione secondo il diritto dello Stato richiesto, di cui all'art. 18 n. 4 lett. c CRic, in virtù del sopraccitato principio di favore (v. supra consid. 1.2) non risulta qui opponibile (A. DONATSCH/S. HEIMGARTNER/M. SIMONEK, Internationale Rechtshilfe, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 76).

2.4 Appurato quanto precede, occorre esaminare, alla luce degli atti dell'incarto, se i sequestri contestati debbano o meno essere confermati nella loro integralità. Occorre innanzitutto rilevare che nel decreto che dispone il giudizio del 18 ottobre 2011, il quale è stato confermato dalla Corte suprema di cassazione il 18 maggio 2012 (v. act. 1.5), il conto n. 4 presso UBS intestato a D. Ltd., a differenza dei conti delle altre ricorrenti, non viene in alcun modo menzionato come possibile vettore di denaro d'origine criminale

(v. act. 1.4 pag. 6), fatto già evidenziato da questa Corte nella sua sentenza del 4 ottobre 2010 (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.135-138, consid. 4.1 pag. 8 in fine), senza però che questo abbia portato ad ulteriori spiegazioni né dal MPC né dall'autorità rogante, la quale nemmeno lo menziona nella sua risposta del 16 febbraio 2012 (v. act. 7.8). Per detto conto, con un saldo il 31 dicembre 2011 di USD 3'592'204 (v. act. 7.11), non appaiono più esserci motivi per mantenerne il sequestro, dato che non si vede come allo stadio attuale della procedura in Italia, dopo il citato passaggio dello scoglio del decreto del GUP (v. supra consid. 2.2) e all'interno del perimetro invalicabile posto dal principio accusatorio (v. art. 6 n. 1 e 3 lett. a e b CEDU; CHRISTOPH GRABENWARTER/KATHARINA PABEL, Europäische Menschenrechtskonvention, 5a ediz., Monaco 2012, pag. 443 e segg.; WALTER KÄLIN/JÖRG KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, 2a ediz., Basilea 2008, pag. 505 e segg.; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4a ediz., Berna 2008, pag. 980 e segg.), vi siano ancora margini per ipotizzare in maniera proceduralmente legittima un legame fra il conto in questione e gli atti di riciclaggio rimproverati a H. e I., ma neppure con gli imputati del reato a monte, segnatamente con Frank Agrama e le società a lui riconducibili (v. act. 1.4 pag. 2 e seg.). In questo ambito occorre rilevare che secondo l'art. 417 CPP italiano la richiesta di rinvio a giudizio contiene, tra l'altro, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge (lett. b) nonché l'indicazione delle fonti di prova acquisite (lett. c). Il fatto e le aggravanti costituiscono la cosiddetta imputazione e cioè l'accusa dalla quale l'imputato deve difendersi e che nel corso delle indagini preliminari può essere approssimativa, ma che con l'esercizio dell'azione penale deve essere definitiva, precisa e circostanziata. La lett. b di detta disposizione impone al pubblico ministero di formulare l'accusa in modo chiaro e preciso al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa e del diritto di prova (v. Codice di procedura penale esplicito, 16a ediz., Napoli 2011, pag. 579). Tale esigenza di chiarezza e precisione si ripercuote naturalmente anche per quanto riguarda il decreto che dispone il giudizio (v. art. 429 CPP italiano; G. CONSO/V. GREVI, op. cit., cifra V ad art. 429 CPP). Ciò precisato, secondo il decreto summenzionato, H. e I. avrebbero occultato sui conti intestati a B. Ltd., C. Ltd, e A. Ltd., oggetto della decisione impugnata, una somma complessiva di USD 77'186'000 proveniente dal conto corrente di G. presso Irish National Bank di Dublino nonché una somma di USD 10'500'000 proveniente dal conto B. Ltd.. presso Bank of the West Los Angeles; in totale dunque USD 87'686'000 (v. act. 1.4 pag. 6, capo e, lett. a). È a torto che l'autorità d'esecuzione e l'autorità rogante sommano, apparentemente, a tale importo USD 30'000'000 menzionati alla lett. b del capo e), il quale prevede che H. e I. "trasferivano in data 24.5.2005 e 1.9.2005 dal conto C. Ltd. presso UBS Lugano complessivi

\$ 30 milioni a favore del conto 5 presso UBS Hong Kong intestato ad A. Ltd. – somme poi trasferite, per sottrarle a provvedimenti di sequestro da parte delle autorità elvetiche, tra il 9 e il 19 gennaio 2006, da UBS Hong Kong al conto A. Ltd. presso Bank of the West Los Angeles, ulteriormente ritrasferite, tra il 12 ed il 20 gennaio 2006, a favore dei conti C. Ltd. e B. Ltd. presso Bank of the West Los Angeles e infine definitivamente fuoriuscite dai conti C. Ltd. e B. Ltd. con la dicitura *security transfer*". Come ben si comprende, la somma di USD 30'000'000 di cui sopra è in realtà già compresa nell'importo di USD 87'686'000, fatto sul quale questa autorità, nella sua sentenza del 4 ottobre 2010 (v. pag. 8), aveva già attirato l'attenzione. Anche su tale punto, il MPC e l'autorità rogante non hanno preso posizione. In questo senso, anche per i conti di pertinenza di B. Ltd., C. Ltd. e A. Ltd., non appaiono più esserci motivi per il mantenimento integrale del sequestro, nella misura in cui al di là della somma di USD 87'686'000 non si vede come allo stadio attuale della procedura i valori in questione potrebbero ancora formare in futuro oggetto di confisca.

- 2.5** Tuttavia, prima di procedere ad uno sblocco sia del conto di D. Ltd. che dei conti intestati alle società B. Ltd., C. Ltd., e A. Ltd., in applicazione dell'art. 12 n. 2 CRic, la Parte richiesta deve dare alla Parte richiedente, in tutti i casi in cui è possibile, "la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura". Ciò è espressione del principio della buona fede tra Stati e delle finalità di politica criminale comunque fissate nel preambolo della stessa CRic. In questo senso il MPC dovrà comunicare senza indugio alle autorità italiane il contenuto delle motivazioni di cui al consid. 2.4 di questa sentenza dando pedissequamente alle stesse un termine di 30 giorni per esprimersi in merito giusta l'art. 12 n. 2 CRic. Sulla base di detta risposta il MPC deciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni qui sopra esposte, se mantenere o revocare parzialmente i sequestri. Dovesse ritenere confermate le ragioni di una revoca dei sequestri oltre la citata soglia di USD 87'686'000, l'autorità d'esecuzione, prima di emanare una decisione formale in tal senso, dovrà di nuovo interpellare l'autorità rogante, fissandole un nuovo termine di 30 giorni, affinché si determini sulle modalità di dissequestro, indicando, per quanto riguarda i conti intestati alle società B. Ltd., C. Ltd., e A. Ltd., quelli su cui sono ancora ipotizzabili confische nel perimetro indicato dalla decisione del GUP del 18 ottobre 2011, non essendo possibile, per questa Corte, alla luce della documentazione agli atti, definire dei criteri più precisi di ripartizione fra di essi. Diverso invece il caso per il conto n. 4 presso UBS SA, intestato a D. Ltd., il quale, in caso di conferma delle ragioni del dissequestro, andrebbe sbloccato nella sua totalità, senza necessità di raccogliere ulteriori informazioni. La decisione sui sequestri del MPC sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali.

3. Di regola, il sequestro di fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic). La durata di un sequestro ordinato a scopo di restituzione o di confisca deve tuttavia rispettare il principio della proporzionalità; esso non può dunque prolungarsi in maniera indefinita (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 340). Il trascorrere del tempo può implicare il rischio d'intaccare eccessivamente la garanzia della proprietà (art. 26 cpv. 1 Cost.) o di urtare l'obbligo di celerità ancorato all'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF 126 II 462 consid. 5e). Per questi motivi, trascorso un certo lasso di tempo, la misura coercitiva deve poter essere revocata o l'assistenza rifiutata. In questo modo, la Svizzera ha respinto una domanda d'assistenza haitiana tredici anni dopo la decisione di sequestro, non avendo lo Stato richiedente dato seguito alle richieste d'informazioni atte a dimostrare che esisteva ancora un interesse all'esecuzione della domanda (sentenza del Tribunale federale 1A.222/1999 del 4 novembre 1999). D'altro canto, trattandosi d'assistenza accordata alle Filippine nel quadro dell'affare Marcos, il Tribunale federale ha impartito alle autorità dello Stato richiedente un ultimo termine per produrre una decisione di prima istanza di confisca di valori sequestrati da oltre venti anni (sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 6.2). Oltre a prendere in considerazione la durata dei sequestri litigiosi, il principio della proporzionalità esige anche che si tenga conto del grado di complessità dell'inchiesta. In questo senso il Tribunale penale federale ha giudicato ancora proporzionata una durata di dodici anni per un sequestro legato alle inchieste messicane riguardanti il clan Salinas (TPF 2007 124 consid. 8.2.3).

In concreto, già è stato evidenziato il grado di complessità dell'inchiesta italiana, il quale permette senz'altro di riferirsi ai principi giurisprudenziali sviluppati nel quadro delle cause Marcos e Salinas (v. sentenza RR.2010.135-138 consid. 4.2.1). Alla luce di tali principi, la durata dei sequestri litigiosi – di poco più di sette anni – non può ancora considerarsi critica. L'autorità d'esecuzione si è del resto attivata, anche posteriormente alla summenzionata sentenza, per ottenere informazioni sullo stato dell'avanzamento del procedimento penale in corso in Italia, il quale ha continuato a fare dei progressi (v. act. 7.2 e segg.) e non vi è ragione per ritenere che questo attento monitoraggio non prosegua regolarmente anche in futuro.

Ferme restando le considerazioni di cui al consid. 2, le censure concernenti la durata in quanto tale del sequestro vanno pertanto respinte.

4. In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto.

5.

5.1 Parzialmente soccombenti le ricorrenti devono sopportare una parte delle spese (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia ridotta è calcolata giusta l'art. 73 cpv. 2 LOAP e gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-- a carico delle ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 10'000.-- già versato. Il saldo di fr. 5'000.-- è restituito alle ricorrenti.

5.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio, le quali comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF in combinato disposto con l'art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 5'000.-- (IVA compresa). L'indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.
2. La causa va rinviata al Ministero pubblico della Confederazione affinché proceda come definito al consid. 2.5. Per il resto la decisione impugnata va confermata.
3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico delle ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo dei costi di fr. 10'000.-- già versato. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alle ricorrenti il saldo di fr. 5'000.--.
4. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alle ricorrenti un importo di fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 8 aprile 2013

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Paolo Bernasconi e Luigi Mattei
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).